

# Transazione fiscale preclusa per chi ha commesso frodi

## Crisi d'impresa

Il correttivo, salvo sorprese, non sarà esaminato dal Cdm convocato oggi

Nell'accordo di ristrutturazione omologa soggetta a restrizioni

Giulio Andreani  
Maria Carla De Cesari

Estensione e nuove regole per la transazione fiscale e contributiva nell'ambito della crisi d'impresa costituiscono uno dei capitoli di maggior impatto del correttivo del Dlgs 14/19, che non figura però nell'odg del Consiglio dei ministri di oggi.

Sul capitolo della transazione i ministeri dell'Economia e della Giustizia, in dialogo con l'amministrazione finanziaria e con l'Inps, stanno continuando, in queste ore, a limare e a coordinare.

**Per ora l'istituto resta escluso per i tributi locali in attesa del decreto delegato sulla fiscalità**

Il cardine della riforma sta nella possibilità per l'impresa debitrice di concludere un accordo con le agenzie fiscali e gli enti previdenziali e assicurativi anche in istituti in cui attualmente è esclusa, come la composizione negoziata e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro). Inoltre viene introdotta la transazione fiscale di gruppo.

D'altro lato, però, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione (articolo 57 del Codice) viene ulteriormente limitata la possibilità di omologazione forzata della transazione, cioè l'omologazione disposta dal tribunale nonostante la mancata adesione del Fisco e degli enti previdenziali. Il Dl 69/2023 ha stabilito che l'omologazione forzata è condizionata a un soddisfacimento minimo del debito tributario e contributivo, variabile dal 30 al 40% dei relativi importi, a

seconda dell'ampiezza dell'adesione alla ristrutturazione da parte dei creditori diversi da quelli pubblici.

Ora si aggiungono altre restrizioni. Dovrebbero essere escluse dalla omologazione forzata quelle imprese che almeno per cinque anni hanno ommesso sistematicamente di versare imposte e contributi, magari reperendo in tal modo le risorse finanziarie necessarie per pagare altri creditori come banche e fornitori, confidando poi di ottenere una falciatura dei debiti tributari e contributivi semplicemente presentando una proposta di transazione che, alla luce della situazione patrimoniale ormai deteriorata, risulti conveniente per i tali creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

Al tempo stesso si intende limitare il cram down nel caso in cui il debito tributario o previdenziale derivi, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

È inoltre prevista l'esclusione della omologazione forzata se nei cinque anni anteriori al deposito della proposta di transazione il debitore ha concluso una precedente transazione su debiti della stessa natura, risolta di diritto per inadempimento. Per evitare aggiramenti di tale regola, l'esclusione dovrebbe trovare applicazione anche quando il proponente ha proseguito, a seguito di fusione o scissione ovvero di cessione, conferimento o affitto di azienda, l'attività precedentemente esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti, ha concluso una transazione risolta di diritto.

Dovrebbero rimanere per il momento esclusi dal campo di applicazione della transazione fiscale i tributi di cui sono titolari i Comuni, le province e le regioni, che attualmente possono essere, sì, oggetto di falciatura mediante un accordo di ristrutturazione ex articolo 57, ma non in virtù della transazione fiscale. Non può quindi essere disposta la omologazione forzata da parte del tribunale, anche se la proposta è conveniente per i creditori. L'inclusione nella transazione è però solo rinviata al decreto attuativo della legge delega di riforma fiscale.



L'estensione. La transazione diventerà possibile nella composizione negoziata e nel Pro

## DOPO LE RICHIESTE DELL'AVVOCATURA

### Mediazione, la Giustizia modifica le FAQ sui requisiti per l'iscrizione al registro

Cade l'incompatibilità tra l'incarico di responsabile dell'Organismo di mediazione e quella di consigliere dell'Ordine degli avvocati che l'ha istituito. E si chiarisce che l'organismo e l'Ordine possono avere un unico bilancio, senza che ciò metta in forse l'autonomia finanziaria, purché le transazioni riferite alla mediazione siano tracciabili e il responsabile abbia autonomia di spesa. Sono due delle modifiche alle FAQ (Frequently asked questions) sulla mediazione introdotte dal ministero della Giustizia e diffuse ieri, per venire incontro alle richieste formulate dal Coordinamento della conciliazione forense e dall'Organismo congressuale forense, che avevano ritenuto alcune risposte penalizzanti per gli organismi di mediazione forensi.

Le FAQ, pubblicate il 14 maggio, hanno precisato come interpretare i nuovi requisiti previsti dalla riforma per l'inserimento nel

registro tenuto dal ministero, in vista della scadenza per l'iscrizione fissata al 15 agosto (gli avvocati hanno chiesto di prorogarla, ma sul rinvio pesano i vincoli degli impegni Pnrr).

Nel dettaglio, con le modifiche di ieri è stata cancellata dalle FAQ la precisazione per cui non può essere nominato responsabile dell'Organismo il presidente o un consigliere dell'Ordine. Ma l'incompatibilità con l'incarico di presidente resta alla luce dell'autonomia funzionale tra Ordine e organismo.

È stato poi eliminato il passaggio in cui si precisava che se l'Organismo di mediazione è costituito da una fondazione creata dal Consiglio dell'Ordine non può avere la sede nei locali dati dal tribunale al Consiglio dell'Ordine. La regola però resta e il requisito sarà verificato di volta in volta.

—V.M.